REGOLAMENTO (CEE) N. 148/92 DELLA COMMISSIONE del 23 gennaio 1992

che indice una gara permanente per la fornitura all'Albania di 25 000 t di frumento tenero panificabile detenuto a Gand dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2938/91 del Consiglio, del l'ottobre 1991, relativo ad un'azione urgente per la fornitura gratuita di prodotti agricoli all'Albania ('),

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (²), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (¹), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2943/91 della Commissione (*), modificato dal regolamento (CEE) n. 3814/91 (*), la fornitura di cereali in virtù del regolamento (CEE) n. 2938/91 avviene mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2258/87 (*), stabilisce, fra l'altro, criteri di qualità per il frumento tenero panificabile accettato all'intervento;

considerando che è opportuno indire una gara permanente per la fornitura di una quota di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2943/91, per la fornitura all'Albania di frumento tenero panificabile detenuto a Gand dall'organismo d'intervento francese.

Articolo 2

La gara verte su un quantitativo di 25 000 t di frumento tenero panificabile alla rinfusa, che saranno spedite per nave, a partire dal porto di Gand, nella fase cif, non sbarcato (ex-ship), sino al porto marittimo albanese di Durazzo.

Articolo 3

Le offerte possono vertere soltanto sulla totalità di una partita di 25 000 t indicate nel bando di gara di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2943/91, conformemente alle condizioni di fornitura riprodotte nell'allegato III.

Articolo 4

- 1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 30 gennaio 1992 alle ore 13 (ora di Bruxelles).
- 2. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 13 febbraio 1992 alle ore 13 (ora di Bruxelles).

Articolo 5

Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento francese.

L'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione le offerte ricevute conformemente allo schema riprodotto nell'allegato I.

Articolo 6

Il certificato di presa in consegna, menzionato all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2943/91, è quello riprodotto nell'allegato II.

Tale certificato viene rilasciato dopo lo scarico della merce.

Articolo 7

L'aggiudicatario s'impegna a fornire alle autorità albanesi tutti i documenti occorrenti per la fornitura, indicati nel bando di gara pubblicato dall'organismo d'intervento francese.

Articolo 8

Ai fini della contabilizzazione delle spese imputabili al FEAOG, il valore contabile dei prodotti di cui all'articolo 1 è fissato a 52 ECU/t.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

^(*) GU n. L 280 dell'8, 10, 1991, pag. 4, (*) GU n. L 281 dell'1, 11, 1975, pag. 1 (*) GU n. L 353 del 17, 12, 1990, pag. 23, (*) GU n. L 280 dell'8, 10, 1991, pag. 16, (*) GU n. L 357 del 28, 12, 1991, pag. 69, (*) GU n. L 174 del 14, 7, 1977, pag. 18, (*) GU n. L 208 del 30, 7, 1987, pag. 10.